



SENT. 1/2024/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

Composta da

Marco CATALANO

Pres. f.f. e relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

Andrea GIORDANO

Referendario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46159 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale delle Corte dei conti,

ATTORE

CONTRO

Alessia PALANO nata a Ostuni (BR) il 21 ottobre 1978 e residente in

Ferrara, Corso Porta Mare n. 8 CF: PLNLSS78R61G187P, rappresentata

e difesa, anche disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Moretti (CF:

MRTGPP64A10D548E) pec: avvgiuseppemoretti@pec.giuffre.it e

Francesco Pinamonti (CF: PNMFNC67D08L157M) pec:

francesco.pinamonti@ordineavvocatiferrara.eu nonché dall'avv. Paolo

Vinci, del Foro di Milano, (CF VNC PLA 57A26G325J), pec:

paolo.vinci@milano.pecavvocati.it;

SENT. 1/2024/R

Enrica FILA, nata a Mantova il 22 febbraio 1986 e residente in Quistello (MN) in via Colombarole n. 1, CF FLINRC86B62E897V, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi, C.F. TVZMHL73H15A944B, presso il cui studio in Bologna, via G. Marconi n. 9 ha eletto domicilio, pec: micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it;

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale delle Corte dei conti

condannare la dott.ssa Alessia PALANO, come sopra generalizzata, a pagare, per colpa grave commessa nell'espletamento delle sue funzioni, a titolo di danno indiretto, all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara la somma di euro 187.500,00 (euro centoottantasettemilacinquecento) e la dott.ssa Enrica FILA, come sopra generalizzata e anche lei a titolo di colpa grave, a pagare, a titolo di danno indiretto, alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara la somma di euro 62.500,00 (euro sessantaduemilacinquecento), o comunque la diversa somma maggiore o minore che il Collegio riterrà di imputare ad ognuna secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento effettuato dalla AOU di Ferrara alla società Am trust a titolo di franchigia, sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

Per Alessia PALANO

1. In via principale, nel merito: respingere tutte le domande svolte con l'atto di citazione nei confronti della Dott.ssa Alessia Palano, in quanto totalmente infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa, assolvendola, per

SENT. 1/2024/R

l'effetto, da ogni contestazione di danno erariale;

2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'entità della pretesa in proporzione all'apporto causale effettivamente imputabile alla Dott.ssa Palano rispetto ai fatti per cui è causa;

3. In via ulteriormente subordinata, (e comunque) con esercizio del "potere riduttivo", ridurre ogni eventuale condanna risarcitoria in misura pari almeno all'80% del preteso danno imputato ex art. 52 R.D. n. 1214/1934, fino alla misura massima di legge;

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre oneri accessori di legge.

Per Enrica FILA

in via preliminare/pregiudiziale

- accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura, per i motivi tutti esposti;

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'intervenuta decadenza della Procura dall'azione esercitata nel presente giudizio nei confronti della dott.ssa Fila;

in via principale

- respingere integralmente tutte le domande svolte con l'atto di citazione nei confronti della dott.ssa Enrica Fila, in quanto totalmente infondate e non provate, per i motivi tutti di cui in narrativa, assolvendolo, per l'effetto, da ogni contestazione di danno erariale;

in via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre la condanna a quanto concretamente addebitabile alla dott.ssa Enrica

Fila;

in via ulteriormente subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, esercitare il proprio potere di riduzione dell'addebito, per tutti i motivi dedotti

in narrativa;

in via istruttoria, esperire CTU medico-legale che affronti i temi evidenziati in narrativa;

in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre oneri accessori di legge.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale delle Corti dei conti conveniva in giudizio Alessia PALANO e Enrica FILA davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

era pervenuta alla Procura Regionale in data 12 maggio 2022 dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 26 ottobre 2016, n. 174 una comunicazione concernente una vicenda di presunta malpractice sanitaria che sinteticamente si illustra.

In data 8 giugno 2015 la paziente (omissis) veniva ricoverata presso la Sezione ostetrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara S. Anna per induzione programmata al travaglio, a seguito di gravidanza normodecorsa giunta alla 41^a settimana + 3 giorni di gestazione, stante la situazione di gravidanza oltre il termine, senza presentare particolari fattori di rischio.

Alle ore 18.45 si avviava il travaglio (collo pressoché appianato, dilatazione 4 cm) e la gestante veniva trasferita presso la Sala parto. Alle

SENT. 1/2024/R

22.30 dilatazione dell'utero era di 6 cm.

Alle ore 2.30 del 10 giugno, in condizioni di dilatazione 8 cm, si procedeva ad infusione di ossitocina con dilatazione completa alle ore 4.00. Alle ore 5.00 iniziava la fase espulsiva.

Le dottoresse Palano e Fila riscontrando una modifica del tracciato cardiotocografico, per la comparsa di decelerazioni variabili ripetute, procedevano con applicazione di ventosa tipo kiwi alle ore 5.20, accompagnata a manovra di Kristeller, sino alle ore 5.35.

Alle ore 5.38, dopo tre applicazioni di ventosa, visto il fallimento per il distacco della stessa dalla testa fetale e insorgenza di bradicardia fetale, decidevano di procedere con il taglio d'urgenza. La procedura iniziava alle 5.50 e la nascita avveniva alle 5.52 con l'estrazione di un feto connotato da ipotonia, areattività, assenza di attività respiratoria.

La piccola veniva affidata allo specialista neonatologo e si procedeva alle manovre rianimatorie, con ricovero presso l'unità operativa Terapia Intensiva neonatale dell'Ospedale di Ferrara dal 10 giugno 2015 al 6 luglio 2015 con diagnosi di "sofferenza perinatale" e trattamento in ipotermia.

Alla dimissione, la diagnosi era di "Encefalopatia ipossico-ischemica ... asfissia grave alla nascita (età <1), convulsioni del neonato, problemi alimentari del neonato, sofferenza fetale in nato vivo, non definita rispetto il momento di insorgenza, insufficienza respiratoria del neonato, 37 o più settimane complete di gestazione ... ipotermia (centrale) (locale)".

Già la relazione medico legale interna della ASL evidenziava che "la

SENT. 1/2024/R

tempistica di espletamento del parto in circa 30 minuti, non può essere considerata corretta e tempestiva nella vicenda in valutazione, poiché dalle ore 02.45 del 10 giugno vi erano le condizioni, se non per l'espletamento immediato del parto cesareo, per lo meno per l'attivazione della sala operatoria, tale da favorire nel prosieguo l'immediata esecuzione dello stesso taglio cesareo al persistere ovvero al ripresentarsi di segni patologici/non rassicuranti del tracciato cardiocotografico. L'attenta analisi medico legale della vicenda in valutazione rivela notevoli criticità, non tanto nella induzione e nella modalità di sorveglianza, quanto nella diagnostica e nell'interpretazione del tracciato cardiocotografico rispetto all'evoluzione del travaglio di parto, che appaiono causalmente rilevanti nel determinismo della condizione di sofferenza acuta della piccola ... obiettivata alla nascita, e connotata dai parametri di Sarnat (e neuroradiologici) per la collocazione temporale certa nella fase intrapartum".

In data 21/10/2019 veniva acquisita dall'Azienda sanitaria la Relazione di consulenza tecnica medico legale d'ufficio depositata dalla dott.ssa Silvia Gavioli nell'ambito del procedimento ex art. di 696 *bis* c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ferrara che poneva al centro dell'analisi la rilevanza dei tracciati CTG durante il travaglio, per l'importanza dei dati forniti sullo stato di ossigenazione fetale e dunque sul suo stato di benessere generale, considerato che nel momento in cui l'ossigenazione si riduce, il feto cerca di reagire e di adattarsi alla condizione di deficit consumando meno ossigeno, modificando la propria frequenza

SENT. 1/2024/R

cardiaca, che presenta quindi decelerazioni.

Il CTU, all'esito delle considerazioni svolte sui pareri formulati dai consulenti di parte ha ribadito le conclusioni espresse in ordine all'erronea condotta ravvisata in capo ai sanitari coinvolti nella vicenda, non mancando di porre in rilievo l'importanza e il valore da attribuire al "fattore tempo" nella valutazione dei parametri disponibili.

A seguito della ATP l'Azienda pagava, in via transattiva il 5 agosto 2021 a seguito di delibera n. 136 del 22 luglio 2021, alla Amtrust Europe Limited, esercente l'attività di assicuratore nel settore della responsabilità sanitaria, l'importo di euro 250.000,00, rientrante nella franchigia fissa per sinistro, a titolo di rimborso della somma anticipata per conto della AOU Arcispedale S. Anna di Ferrara.

Ravvisando gli estremi di responsabilità amministrativa il PR notificava alle intestate PALANO e FILA veniva notificato rituale invito a dedurre.

Non ritenute sufficienti le deduzioni le stesse venivano citate in giudizio per sentir accolte le conclusioni in intestazione.

La convenuta Palano, ritualmente costituitasi, eccepiva che: mancava la colpa grave in capo alla predetta, atteso che detto elemento psicologico non emergeva dalla lettura degli atti depositati dal Procuratore.

La decisione della Azienda di transigere la controversia è stata presa non in ragione di una conclamata censura sanitaria, ma di un rischio elevato nel caso di prosecuzione del giudizio, condizionato dalla

SENT. 1/2024/R

criticata CTU già espletata e a fronte di un valore economico elevato del sinistro.

La convenuta Fila a sua volta eccepiva:

inopponibilità della transazione tra la Azienda sanitaria e i danneggiati; riteneva applicabile l'art. 9 della legge nr. 24 del 2017 in merito alla inopponibilità della transazione, e eccepiva la decadenza di cui al comma 2 dell'art. 9.

Inesistenza di colpa grave atteso che non vi erano i requisiti per decidere l'accelerazione del parto almeno sino alle 05.10 atteso che alle 04.00 del 10.6.2015 il tracciato, infatti, migliorava.

Insussistenza della colpa anche perché la dottoressa FILA era specializzanda al II anno e quindi non aveva autonomia decisionale.

Alla udienza del 24.1.2024, dopo la discussione del SPG IORIO per la Procura e degli avv. MORETTI per PALANO e avv. SOLAZZI Benedetto e SORTINO Vittoria, su delega, dell'avv. TAVAZZI per la convenuta FILA, la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. NORMATIVA APPLICABILE

Con dovizia di particolari, sia in sede di costituzione che di discussione la difesa della convenuta FILA ha insistito per la applicazione della disciplina di cui alla legge ne. 24 del 2017.

Viceversa, ritiene la Corte che la normativa applicabile al caso di specie non è quella recata dalla legge cd. Gelli Bianco.

La giurisprudenza contabile non ha mancato di confermare, anche di recente, l'ormai consolidato orientamento della Corte dei conti secondo

SENT. 1/2024/R

il quale la legge n. 24/2017 delinea un nuovo sistema di responsabilità professionale che ha natura sostanziale, sicché le disposizioni di natura processuale ivi contenute devono essere lette in stretta indispensabile connessione con il nuovo regime sostanziale della responsabilità, del quale rappresentano corollario “non essendone ipotizzabile un’applicazione avulsa dall’intera vigenza del nuovo sistema” (Sez. giur. Lombardia n. 23 del 2023).

Ciò stante, l’irretroattività vale anche per le disposizioni processuali in essa contenute, non essendone ipotizzabile una applicazione isolata rispetto al nuovo assetto delineato dal legislatore nel settore sanitario (Sez. I giur. centr. appello 4/5/2018, n. 183).

La disciplina Gelli - Bianco è applicabile alle condotte causative del danno poste in essere a partire dalla sua entrata in vigore (Sez. II giur. centr. app. 17/2/2022 n. 45, che ha escluso l’applicabilità della preclusione di cui all’art. 13 a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge; Sez. III giur. centr. app. 11/8/2022 n. 296).

Pertanto, la disciplina positiva ora applicabile, e che riprende la filosofia della Loi Kouchner francese (legge del 4.3.2002 nr 2002/303), ai sensi dell’art. 12 delle preleggi si applica solo ai fatti accaduti dalla sua entrata in vigore.

In sintesi, le norme della legge cd. Gelli-Bianco non possono avere effetto retroattivo, per cui esse non sono applicabili ai fatti illeciti perfezionatisi in data anteriore alla sua entrata in vigore. In tal senso si richiama pure Cass. civ., sez. III n. 28987/2019 e n. 28994/2019 e, più di recente, Corte conti, Sez. II giur. centr. app. 4/8/2023, n. 228.

§ 2. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA

La convenuta FILA ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rivestendo (e la circostanza è incontestata) la qualifica di dottoressa in medicina e chirurgia e di stare svolgendo (all'epoca dei fatti) la specializzazione presso l'AUSL di Ferrara.

Ritiene la Corte che la sua qualifica soggettiva (dottoressa specializzanda) sia sufficiente per ritenere quella relazione funzionale tra la stessa e l'amministrazione e quindi l'applicazione del disposto dell'art. 28 Cost.

Mette conto rilevare, ancora, il precipitato positivo costituito dell'art. 27 D.lgs. n. 368 del 1999 secondo cui *“La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Le attività teoriche sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta”*.

Ciò premesso, sarà questione di fatto, che verrà esaminata nel prosieguo della esposizione, la verifica in concreto della responsabilità della stessa.

§ 3. DECADENZA

La non applicazione della legge nr. 24 del 2017 comporta, di conseguenza, anche la inapplicabilità della decadenza annuale di cui

SENT. 1/2024/R

all'art. 9, comma 2, invocata dalla convenuta.

Né la denuncia della lite effettuata dalla AUSL ai sensi del richiamato art 13 della legge impone una diversa soluzione.

A fronte della non necessità di comunicazione della pendenza di lite ai suoi dipendenti medici, non è comunque esclusa la mera possibilità di una comunicazione, in ossequio al noto brocardo *quod abundat non vitiat*.

§ 4. INOPPONIBILITA' DELLA TRANSAZIONE

Sempre la convenuta FILA ha eccepito la inopponibilità della transazione intercorsa tra la AUSL e i danneggiati. La circostanza della inopponibilità della transazione è pacifica, atteso che in questa sede si agisce per la rivalsa di quanto il datore di lavoro (AUSL) ha sborsato per fatto gravemente colposo dei suoi dipendenti (dottoresse PALANO e FILA).

Anzi, la denuncia della lite potrebbe propendere per la opponibilità della transazione all'esito di un giudizio per ATP in cui le convenute erano state messe in grado di partecipare.

§ 5. MERITO

5.1 PALANO

Venendo, infine, al merito della controversia, ritiene la Sezione che il comportamento della convenuta PALANO sia stato caratterizzato da inescusabile negligenza e come tale gravemente colposo, seppur con le mitigazioni in sede di quantificazione del danno.

Si premette che, con particolare riferimento alla colpa medica, occorre sottolineare che da una concezione che riservava alle attività

SENT. 1/2024/R

professionali un regime di privilegio, stante il limite alla sola colpa grave imposto dall'art. 2236 del codice civile, si è giunti ad una interpretazione restrittiva dalla norma. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione, la colpa grave opera come limite solo nel caso di imperizia, ma non elide la responsabilità per imprudenza o negligenza, ovvero trascuratezza o superficialità.¹

Si ha quindi che in caso di errore dovuto a mancanza di diligenza o di elementari regole dell'agire delle leggi dell'arte, non vi è nessuna limitazione in relazione al grado di colpa del soggetto agente.

Si premette ancora che la responsabilità medica innanzi al giudice contabile risponde a criteri di apprezzamento parzialmente diversi rispetto a quelli utilizzabili davanti al giudice civile, se non altro perché, in termini generali, in sede di responsabilità amministrativa occorre tenere conto (specie per la applicazione del potere riduttivo) anche dell'ambiente dove si lavora e delle inefficienze che possono essere riferite ad una cattiva organizzazione non dipendente dalla volontà dei sanitari.

Sul punto non è certamente superfluo richiamare i principi ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza del 12 giugno 2007 n. 183, in

¹ Si veda Cass., sez. 3, 19 aprile 2006 n. 9085 secondo cui *“la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza. (Nella specie, relativa alla paraplegia conseguita in danno di un paziente sottoposto a intervento di lombosciatalgia - emilaminectomia, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto alla ipotesi di negligenza un errore diagnostico, l'omesso ricorso ad indagini strumentali e la gestione dei tempi dell'emergenza medico-chirurgica).”*

SENT. 1/2024/R

tema di responsabilità amministrativa ed in particolare sul fatto che tale responsabilità si afferma non per il mero inadempimento di obblighi, ma per l'imputabilità di un fatto dannoso, costituito dagli elementi della condotta e dell'evento lesivo.

Il compito del giudice della responsabilità amministrativa di accertare il "*quantum*" risarcibile in dipendenza della ritenuta imputabilità del fatto dannoso, se, per un verso, non può prescindere da una valutazione del danno arrecato e del conseguente medesimo ristoro, ciò che evoca il classico schema civilistico della responsabilità, per altro verso, nel determinare quest'ultimo non può non operare una distinzione tra il danno subito dall'Amministrazione ed il danno addossabile al responsabile, ciò perché nella valutazione dell'elemento soggettivo l'individuazione della colpa non si fonda sul classico canone della colpa intesa come nesso psichico tra l'agente ed il fatto (concezione psicologica), bensì sulla concezione normativa della colpa.

Tutto ciò premesso, come detto, la Corte ritiene che il comportamento della convenuta PALANO sia censurabile in termini di colpa grave, seppur con mitigazioni in tema di quanto risarcibile.

Invero la consulenza depositata dalla Procura e disposta nel procedimento di ATP intentato dagli eredi è sufficiente per connotare di censura il comportamento della convenuta.

Secondo la consulente del giudice di Ferrara vi è stata sottovalutazione da parte dei sanitari.

Solo che secondo la consulente la criticità era manifesta alle ore 3.30 (mentre il cesareo è stato applicato alle ore 5.50 circa) e non è detto che

SENT. 1/2024/R

un cesareo effettuato entro le ore 4.00 non avrebbe comunque evitato lesioni (seppur inferiori rispetto al 90 - 95% di danno biologico subito dalla piccola (omissis)).

In particolare, secondo la relazione dell'ausiliario della dott.ssa Gavioli, dott. S. Zucchini, medico ginecologo presso il nosocomio di Imola, il tracciato mostrava un "peggioramento dopo le ore 02.45 dove, fino alle ore 03.30 presenta decelerazioni ricorrenti con frequenza minima raggiunta di 60 BPM. A questo punto la dilatazione del collo uterino non aveva ancora raggiunto la dilatazione completa e quindi, essendo improbabile una nascita in un breve lasso di tempo, la scelta più prudente avrebbe previsto il ricorso ad un taglio cesareo che, considerando i tempi standard di 30 minuti, avrebbe consentito la nascita alle ore 04.00 invece delle ore 05.52".

Il Collegio ritiene di aderire a questa interpretazione e pertanto che la convenuta PALANO alle ore 3.30 al massimo avrebbe dovuto iniziare l'attività di taglio cesareo.

Tanto consente di superare le obiezioni della difesa di parte convenuta, illustrate con dovizia di particolari in sede di discussione.

Secondo il suo legale con un tracciato di tipo 2 (sospetto non rassicurante e possibile asfissia) le linee guida prescrivono misure conservative e solo con un tracciato di tipo 3 (patologico) prescrivono l'intervento.

Ha ancora affermato e che tutte le tre consulenze intervenute sulla vicenda concordano su come leggere i tracciati giungendo, però, a conclusioni non coincidenti in punto di corretta interpretazione.

SENT. 1/2024/R

Ritiene al riguardo la Corte che, pur essendo il tracciato di tipo due (sospetto non rassicurante e possibile asfissia) il tempo di attesa della convenuta PALANO si sia protratto troppo nel tempo, dovendosi arrestare alle ore 3,30 per procedere con l'operazione di taglio.

Invero a fronte di un andamento del tracciato e dei possibili rischi sulla salute del nascituro, non si ritiene rispondente ai più elementari canoni di prudenza e diligenza attendere che i segnali risultassero "chiaramente" ed irrimediabilmente "patologici" per giungere finalmente ad assumere la decisione di procedere con l'espletamento del parto mediante taglio cesareo.

Si tratta di un comportamento connotato da grave ed inescusabile negligenza, poiché non si è di fronte ad una attività del tutto nuova o particolare, sicché la colpa della convenuta PALANO non può che configurarsi in termini di gravità.

Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di seguire un costante indirizzo della suprema Corte di cassazione.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 16/02/2001

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo,

SENT. 1/2024/R

senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno - tetraparesi spastica in neonato - avevano concorso il colposo ritardo nella somministrazione di farmaci ossitocici e nell'esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).

Ancora Sez. 3, Sentenza n. 5881 del 09/05/2000

È correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia qualificato in termini di colpa grave la condotta del medico ostetrico che, dinanzi ad un arresto della progressione del feto al momento del parto, abbia atteso più di tre ore prima di predisporre ed effettuare un intervento cesareo.

5.2 FILA

Ritiene la Corte, al contrario, che nessun addebito di responsabilità possa ascrivere alla convenuta FILA, studentessa al secondo della scuola di specializzazione.

Ed invero è stato documentalmente provato (cfr. doc. 4 della comparsa) che ella, come da programma della scuola, al secondo anno fungeva da

SENT. 1/2024/R

appoggio e da collaborazione alla tutor, ma non era prevista alcuna autonomia decisionale, a differenza del programma del terzo anno. Né può convenirsi con quanto affermato dalla Procura (e ribadito in udienza) ovvero che ella avrebbe dovuto segnalare il suo dissenso; sicuramente avrebbe potuto segnalare un dissenso rispetto al comportamento gravemente colposo ascritto alla PALANO, ma non era suo dovere, tanto meno in una fase di appoggio e collaborazione.

In definitiva la sua posizione era analoga al praticante legale alle prime armi, il cui compito era quello di imparare sul campo.

§ 6. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

In ordine al danno risarcibile, le considerazioni del CTU dell'ATP consentono al Collegio di ridurne equitativamente l'ammontare. Posto che l'orario critico è stato dalla CTU fissato alle ore 3,30, e considerato che, come afferma lo stesso consulente, non è escluso che un parto cesareo a quell'ora non avrebbe comportato un danno, seppur di minore intensità, ritiene la corte di poter dimezzare il danno richiesto dalla Procura, che pertanto ammonta ad € 97.750,00 oltre rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così quantificata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

§ 7 SPESE

Le spese di giudizio per la convenuta FILA seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del petito di € 62.500,00 e delle tariffe di cui al DM 55/2014, in favore della medesima in complessivi € 3.789,00, oltre al 15% per spese generali e oneri come per legge, tenuto conto

SENT. 1/2024/R

della non vincolatività delle tariffe professionali e a carico della AOU di Ferrara.

Per la convenuta PALANO le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale delle Corti dei conti nei confronti di Alessia PALANO e Enrica FILA, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna Alessia PALANO al pagamento della somma di € 97.750,00 a favore della AOU di Ferrara oltre rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così quantificata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna, altresì, Alessia PALANO al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).
- c) rigetta la domanda nei confronti di Enrica FILA;
- d) condanna la AOU di Ferrara al pagamento, in favore di Enrica FILA delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 3.789,00, oltre al 15% per spese generali e oneri come per legge.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in

SENT. 1/2024/R

materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del paziente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 24.1.2024

Il Presidente f.f. ed estensore

(Marco CATALANO)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 febbraio 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del paziente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna il 05 febbraio 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola) f.to digitalmente